



Comune di Monte S. Maria Tiberina
Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 30-06-2021

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, in forma telematica mediante videoconferenza nella piattaforma GoToMeeting regolarmente convocata in forza del decreto sindacale prot. 1609/2020, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MICHELINI LETIZIA	P	Bartolomei Nella	P
Traditi Alessio	A	Mancini Fabio	P
Brillini Diego	P	Maestri Dario	P
Banelli Giancarlo	P	Sara Neri	A
Mancini Matteo	A	Alunno Gloria	P
Girelli Massimo	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor MICHELINI LETIZIA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor Angeloni Marco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 25-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Giulietti Francesco**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 25-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Giulietti Francesco**

“ Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dall'1/1/2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha abolito la IUC con decorrenza del 2020, ad eccezione della componente TARI (tassa sui rifiuti), la quale continua ad essere disciplinata dall'art. 1, commi 641 e ss., della L. n. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147/2013: a) il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 641); b) la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650); c) il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 (comma 651); d) nella commisurazione della tariffa il comune deve rispettare il principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (comma 652); e) gli enti impostori conservano la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 (comma 702);
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI era stato approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 29/9/2020;
- con deliberazione approvata in data odierna viene proposto al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti al fine di adeguarlo ai recenti interventi normativi;
- il D.Lgs. n. 116/2020, recependo le direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente-TUA) nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. In particolare, per quanto di più stretta pertinenza del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, il D.Lgs. n. 116/2020 è intervenuto: a) sull'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani" e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (coerentemente con le direttive europee); b) sull'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, sopprime il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,

Dato atto che la presente delibera consiste:

a) nella modifica degli artt. 1 co. 4 ("OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE"), 12 co. 4 ("CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE"), 16 co. 1 e 3 ("AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI"), 17 ("ALTRE AGEVOLAZIONI");

b) nell'inserimento degli artt. 16 bis ("RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO"), 16 tris ("AGEVOLAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO / RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN VIA AUTONOMA"),

Considerato che l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, prevede che "il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che:

- per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31/5/2021, così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 56/2021;
- tuttavia, l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 è stato stabilito che "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

- che:

a) l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

b) l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

DA ACQUISIRE sulla presente proposta il parere dell'organo di revisione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione, favorevoli n. 6 – astenuti n. 2 (Maestri e Alunno)

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con C.C. n. 42 del 29/9/2020:

a) modifica degli artt. 1 co. 4 (“OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE”), 12 co. 4 (“CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE”), 16 co. 1 e 3 (“AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI”), 17 (“ALTRE AGEVOLAZIONI”);

b) inserimento degli artt. 16-bis (“RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO”), 16-tris (“AGEVOLAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO / RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN VIA AUTONOMA”),

2. di approvare l'allegato Regolamento delle tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato ed integrato per effetto del presente atto;

3. di dare atto che le modifiche proposte al regolamento della tassa sui rifiuti con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro il termine previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021.

Con successiva e separata votazione, , favorevoli n. 6 – astenuti n. 2 (Maestri e Alunno)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di successiva unanime votazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 30-06-2021 COMUNE DI M.S.MARIA TIBERINA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to MICHELINI LETIZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Angeloni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Li 12-07-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Angeloni Marco

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 30-06-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Angeloni Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2021 al 27-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li, 28-07-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Angeloni Marco

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Angeloni Marco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-06-2021 per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 30-06-2021 COMUNE DI M.S.MARIA TIBERINA

Lì, 01-07-2021

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Angeloni Marco

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA
(Provincia di Perugia)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n.
Del**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 15 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 16 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 17 - ALTRE AGEVOLAZIONI

Articolo 18 - VERSAMENTI

Articolo 19 - DICHIARAZIONE

Articolo 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 21 - ACCERTAMENTO

Articolo 22 - ADESIONE

Articolo 23 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 24 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 25 - RIMBORSI

Articolo 26 - CONTENZIOSO

Articolo 27 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monte Santa Maria Tiberina della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Monte Santa Maria Tiberina relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. Non si considerano tassabili le superfici dei locali aventi altezza inferiore a 180 cm, così come le superfici di edifici autonomi di superficie calpestabile complessiva inferiore a mq 5.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 6 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 43, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di abitazioni in cui il nucleo familiare di residenza anagrafica, avente un ISEE non superiore a € 15.000,00 annui, sia composto esclusivamente da massimo due

soggetti ultrasessantacinquenni o da almeno un soggetto disabile, nel conteggio del numero degli occupanti non si tiene conto di eventuali badanti residenti o dimoranti abitualmente nella medesima unità immobiliare. L'agevolazione si applica a condizione che risultino posti in essere regolari rapporti di lavoro e che siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali o assistenziali. Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione di cui ai precedenti due periodi, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, apposita dichiarazione sostitutiva relativa alle circostanze di cui sopra con allegato l'attestazione ISEE in corso di validità.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione, o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle verifiche compiute.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali e artigianali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Non si considerano utenze domestiche gli immobili adibiti, anche solo per determinati periodi dell'anno, a casa vacanze (CAV - Art. 19 L.R. Umbria 8/2017), anche qualora tale destinazione risulti comunque effettuata, come comprovato dalla pubblicizzazione dell'attività stessa, anche a solo mezzo internet, indipendentemente dalla forma imprenditoriale o meno dell'attività ricettiva extralberghiera ivi svolta. Per tali immobili verrà applicata la tariffa "Cat. 06 - Alberghi senza ristorante", stante l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività di somministrazione di alimenti nei medesimi.

Articolo 13
TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

4. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) i locali accessori di civili abitazioni che, per comune esperienza, non determinano un incremento dei rifiuti prodotti dall'abitazione cui risultano annessi. Rientrano in questa categoria esclusivamente le superfici detenute da cittadini residenti, già occupanti di immobili a destinazione abitativa, adibiti a stalla, fienile, pollaio, legnaia, e similari manufatti di esclusiva funzionalità agricola che, pur in assenza dei requisiti di ruralità come definiti dal D.L. 557/1993, art. 9., risultano ancora destinati allo svolgimento delle originarie funzioni, o siano in concreto vuoti ed inutilizzati, o adibiti al deposito alla rinfusa di materiali in disuso. Per risultare esclusi dalla tassa è necessario che i locali in questione non siano adibiti ad attività produttive o imprenditoriali, comunque autonomamente produttive di rifiuti urbani.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
4. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
5. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 25% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari.
6. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.
7. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - abitazioni con unico occupante: riduzione 15%
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 20%;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione 20%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 20% ;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 20%.
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.

9. Per le attività riconducibili alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e alla categoria 17 (bar, caffè, pasticcerie), così come definite nel DPR 158/99 per i Comuni fino a 5000 abitanti, la tariffa del tributo è ridotta del 30%.
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, la somma di tali riduzioni o agevolazioni non potrà comunque eccedere il 35%.
11. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.
12. Il Comune riconosce un contributo incentivante alle nuove attività imprenditoriali avviate sul proprio territorio a decorrere dall'01.01.2018. La delibera di fissazione delle tariffe annuali provvederà a costituire un apposito fondo, cui potranno attingere, nel limite massimo del 50% della tariffa complessivamente dovuta, tutte le nuove attività costituite a decorrere da tale data, o le attività già esistenti anche al di fuori del territorio comunale che provvedano ad aprire apposita unità locale nel territorio. Non si considerano nuove attività i semplici subentri o cambiamenti di ragione sociale di attività già esistenti. Per fruire dell'agevolazione la nuova attività dovrà consentire la creazione di almeno un nuovo posto di lavoro, connesso all'immobile agevolato. I contribuenti interessati devono presentare all'Amministrazione una specifica dichiarazione IUC, a pena di decadenza dal beneficio, redatta su apposita modulistica comunale - entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'imposizione. Laddove le agevolazioni complessivamente richieste superino la disponibilità massima del fondo, lo stesso verrà attribuito proporzionalmente agli aventi diritto. L'agevolazione potrà essere fruita per l'annualità di avvio dell'attività, e per le tre annualità successive.
13. Qualora la nuova attività di cui al comma 12 venga avviata da un soggetto di età anagrafica inferiore ad anni 40 alla data di avvio della stessa, l'agevolazione di cui al comma precedente viene elevata al 100% della tariffa complessivamente dovuta.

Articolo 16

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione, ed i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ad esclusione di quelli simili per natura e per tipologia a quelli descritti dagli allegati L-quater e

L-quinquies del D.Lgs. 116/2020. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente connessi, come descritti dal successivo articolo 16 comma 3.

2. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Attività: Parrucchiere, Estetista Riduzione: 20 %

Attività: Falegname Riduzione: 40 %

Attività: Autofficina, elettrauto Riduzione: 50 %

Attività: Tipografie Riduzione: 60 %

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. La parte di superficie delle aree scoperte e dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegate ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

ART. 16-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani

prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro **l'ultimo giorno del mese di marzo dell'anno successivo** a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del **30 Giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e deve essere dichiarata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Nel caso in cui la domanda presentata ai sensi del comma 3 sia incompleta o non presenti i requisiti previsti, l'Ufficio Tributi procede alla richiesta di integrazione da presentare entro il **30 Settembre**. In caso di mancata o incompleta integrazione dei dati il contribuente decade dalla possibilità di fuoriuscire dal servizio.

ART. 16-TRIS

AGEVOLAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO / RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN VIA AUTONOMA

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero / riciclo, a propria cura e spese, i rifiuti urbani da esse stesse prodotti.
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero / riciclo dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero / riciclo dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero / riciclo a propria cura e spese, i rifiuti urbani da esse stesse prodotti, è riconosciuta una riduzione del tributo nella quota variabile della tariffa in base alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero / riciclo.

Tale riduzione è stabilita in:

- Per chi avvia al recupero/riciclo meno di 5 kg di rifiuto urbano, -10%
 - Per chi avvia al recupero/riciclo tra 5 e 10 kg di rifiuto urbano, -25%
 - Per chi avvia al recupero/riciclo più di 10 kg di rifiuto urbano, -40%
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio **dell'ultimo giorno del mese di marzo dell'anno successivo**, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero / riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferiti all'anno precedente, relativi ai rifiuti riciclati/recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero / riciclo, in conformità alle normative vigenti.
 4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 17

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Sono esonerate dal pagamento della TARI, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
2. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Per il solo periodo di imposta 2021, sia in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha comportato una sospensione forzata, in tutto o in parte, di talune attività produttive sia allo scopo di sostenere le imprese e le attività commerciali alla luce della contrazione del ciclo economico e dei consumi, sono riconosciute le seguenti agevolazioni TARI, parte fissa e parte variabile, per le seguenti utenze non domestiche (si considera l'attività effettivamente svolta):

<i>Numero e categoria</i>		<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Riduzione su base annua</i>
1	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Solo "Campeggi"	60%
2	Alberghi con ristorante	Tutte le utenze di questa categoria	40%
3	Alberghi senza ristorante	Tutte le utenze di questa categoria	60%
4	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	Tutte le utenze di questa categoria	40%
6	Bar, caffè, pasticceria	Tutte le utenze di questa categoria	40%

5. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno applicate automaticamente d'ufficio nella rata di saldo e conguaglio, da emettersi dopo il 1° dicembre dell'anno di riferimento;
6. alcuna riduzione sarà riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non riportate nei punti precedenti;
7. Le riduzioni di cui al comma 4 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da trasferimenti statali previsti dall'articolo 6 del DL 73/2021.

Articolo 18 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, come stabilito dalla determinazione di approvazione della lista di carico del tributo.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione, per le utenze non domestiche viene privilegiato l'invio tramite posta elettronica all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Nelle more di approvazione delle tariffe per l'applicazione del tributo nell'anno di riferimento, al fine di tutelare gli equilibri del bilancio nonché dare adeguata

copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è possibile procedere alla riscossione in acconto della Tari, calcolando il dovuto sulla base delle tariffe regolarmente approvate per l'applicazione del tributo nell'anno precedente, demandando ad apposito atto di Giunta Comunale la determinazione della scelta e la percentuale di commisurazione ai parametri dell'anno precedente; la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto, tenuto conto del Regolamento TARI, del P.E.F. e delle tariffe definitive approvate con apposita deliberazione per l'anno di riferimento, oltre il tributo provinciale, scomputando i pagamenti delle rate in acconto e può essere riscossa, come eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso, in unica soluzione;

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 2,00.
8. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
9. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 19 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21
ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento,

dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 22 **ADESIONE**

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 1, della legge n. 446 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e con riguardo all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in tema di gradazione dei benefici economici connessi, ferma restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, il contribuente può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione fruendo di ulteriori riduzioni alle sanzioni amministrative nei casi ed alle condizioni di seguito indicate:

a) In solo tema di violazioni TARI, siano esse connesse ad omesso o parziale versamento, nonché ad infedele od omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione, al contribuente è consentito autodenunciare la propria violazione, esprimendo la volontà di sanare la propria posizione, senza limiti temporali di sorta se non quello della decadenza della facoltà accertativa da parte dell'Ente. Tale autodenuncia sarà possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In questo caso, oltre agli interessi calcolati nella misura prevista dal presente regolamento, sarà dovuta la sanzione ridotta ad un sesto del minimo edittale previsto dalla legge per la violazione commessa. L'autodenuncia verrà formalizzata in apposito verbale redatto secondo la disciplina dell'accertamento con adesione, fatta salva la riduzione delle sanzioni di cui al paragrafo precedente, che potrà essere applicata anche alle violazioni connesse agli obblighi di versamento. Il Funzionario Responsabile, compatibilmente con le opportunità organizzative dell'Ufficio, potrà avviare campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, sollecitando i contribuenti ad avvalersi del presente istituto;

b) Per ogni violazione TARI l'autodenuncia è ammessa anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, con esclusione comunque dei casi in cui sia già stato notificato un atto di accertamento. In questo caso, sarà dovuta la sanzione ridotta ad un quinto del minimo edittale previsto dalla legge per la violazione commessa, anche per le violazioni connesse all'obbligo di versamento.

2. Nell'ambito dei procedimenti di adesione ad iniziativa dell'Ufficio, l'autodenuncia si perfeziona con il versamento da parte del contribuente degli importi indicati nell'invito a comparire entro il termine di comparizione o nell'eventuale termine dilatorio o rateale concesso dall'Ufficio.

3. Le somme dovute a seguito delle procedure previste dal presente articolo saranno da considerarsi effettuate a titolo di accertamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 4-quater del D.L. 35/2013.

Articolo 23 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 24 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 25

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 24, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Articolo 26

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 27

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*** Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti: ***

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club